

26890/2022



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
PRIMA SEZIONE CIVILE

In caso di diffusione del  
presente provvedimento  
emettere la generalità  
di altri dati identificativi  
e norme dell'art. 34  
D.lgs. 196/03 in materia  
di deposito d'ufficio  
La richiesta di parti  
è imposta dalla legge

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

FRANCESCO A. GENOVESE

Presidente

ANTONIO VALITUTTI

Consigliere

CLOTILDE PARISE

Consigliere

GUIDO MERCOLINO

Consigliere

ANTONIO PIETRO LAMORGESE Consigliere - Rel.

Oggetto

Separazione  
personale dei coniugi  
- assegno  
mantenimento

Ud. 16/06/2021 PU

Cron. 26890

R.G.N. 26783/2017

SENTENZA

sul ricorso 26783/2017 proposto da:

GLF, elettivamente domiciliato in Roma, Via  
Toscana n.10, presso lo studio dell'avvocato Rizzo Antonio,  
rappresentato e difeso dall'avvocato Simeone Alessandro, giusta  
procura speciale per Notaio di Oristano - Rep.n.  
del 3.11.2017;

-ricorrente -

contro

TMC, elettivamente domiciliata in Roma, Viale  
Parioli n.77, presso lo studio dell'avvocato Colosimo Paolo, che la  
rappresenta e difende unitamente agli avvocati Armenio Lisa  
Margherita, Ciaglia Assunta, giusta procura in calce al controricorso;

-controricorrente -

2952  
2021

avverso la sentenza n. 3864/2017 della CORTE D'APPELLO di MILANO, pubblicata il 06/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/06/2021 dal cons. LAMORGESE ANTONIO PIETRO;

lette le conclusioni scritte, visto l'art. 23, comma 8 bis del d.l. n.137/2020, convertito con modificazioni dalla legge 18.12.2020, il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Ceroni Francesca, che chiede alla Corte di Cassazione accogliersi il ricorso.

#### FATTI DI CAUSA

Con la sentenza indicata in epigrafe – per quanto ancora interessa – la Corte d'appello di Milano, in parziale accoglimento del gravame di LFG avverso l'impugnata sentenza del Tribunale di Lodi, ha posto a carico del coniuge separato MCT l'obbligo di corrispondergli un assegno di mantenimento di € 300,00 al mese (così diminuendo l'assegno fino ad allora determinato in € 1500,00), essendo uniti in matrimonio dal 1995 e autorizzati a vivere separati dal 2012.

A sostegno della domanda di un assegno di importo significativo, il G aveva rappresentato di avere lasciato nel 2007 la propria attività lavorativa autonoma di manager informatico per dedicarsi alla cura del figlio F e della prestigiosa abitazione coniugale di proprietà della moglie; di essere stato da allora mantenuto dalla moglie, la quale beneficiava di cospicui redditi da lavoro propri nonché provenienti dalla sua famiglia di origine; di non essere riuscito dopo la separazione a lavorare regolarmente né a permettersi un'abitazione e di avere dovuto ricorrere al sostegno materiale della sorella.

Avverso questa sentenza il G propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, resistiti dalla T .

Il pubblico ministero ha presentato requisitoria scritta e le parti hanno depositato memorie.

Fissato all'udienza pubblica del 16 giugno 2021, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dall'art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale.

#### RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 156 c.c., per avergli riconosciuto per il proprio mantenimento dopo la separazione un contributo determinato al solo fine di consentirgli di reperire un'idonea abitazione, di importo palesemente inadeguato a consentirgli di conservare il tenore di vita matrimoniale, in considerazione delle elevatissime capacità economiche di cui la moglie aveva sempre goduto e godeva tuttora.

Con il secondo motivo il ricorrente, denunciando violazione del suindicato parametro normativo, imputa alla Corte di merito di avere dato credito alle affermazioni della controparte, secondo le quali egli non avrebbe dimostrato di non essere riuscito a trovare un lavoro che gli consentisse di provvedere autonomamente al proprio mantenimento. Egli infatti, essendo rimasto fuori dal mondo del lavoro per circa dieci anni per una scelta concordata tra i coniugi per dedicarsi alla cura del figlio invalido, aveva perduto le pregresse capacità professionali nel settore informatico in costante evoluzione e non era riuscito a reinserirsi nel mondo del lavoro, anche in considerazione della sua non più giovane età (circa cinquanta anni), come aveva dimostrato anche mediante documenti attestanti le costanti ma inutili ricerche di lavoro; riferisce inoltre di avere dovuto ricorrere al sostegno

materiale della sorella in Sardegna, dove si era trasferito non potendosi permettere un immobile in affitto in Lombardia; aveva ottenuto la qualifica di istruttore di equitazione al solo scopo di stare accanto al figlio nella pratica equestre, ma non era riuscito a utilizzarla al di fuori del contesto familiare.

I due motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono fondati.

Le ragioni poste dalla Corte territoriale a fondamento della quantificazione dell'assegno di mantenimento sono le seguenti.

Il G., all'epoca della separazione nel 2012, aveva quarantasette anni ed era dotato di piena capacità lavorativa e notevole professionalità, avendo goduto di un ottimo stipendio fino al 2007, quando aveva lasciato il lavoro per dedicarsi all'accudimento del figlio (bisognoso di sostegno e di essere seguito nelle attività sportive) e alla cura della prestigiosa abitazione coniugale acquistata con proventi della moglie; egli «era dotato di tutte le risorse personali e professionali per provvedere autonomamente al proprio dignitoso mantenimento» ed era diventato istruttore di tecnica equestre, né aveva dimostrato che le somme erogategli dalla moglie (indicate dal ricorrente in circa € 10000,00 al mese) servissero per le proprie esigenze personali piuttosto che per i bisogni del figlio; il G. non contribuiva al mantenimento del figlio, al quale provvedeva la T.; il tenore di vita del G. aveva subito «un rilevante ridimensionamento, con la perdita dell'abitazione familiare... e la necessità di reperire altra abitazione a pagamento, non disponendo egli di proprietà immobiliari», sicché l'assegno mensile di € 300,00 serviva «per consentirgli di disporre di una adeguata abitazione»; dal canto suo, la T. «continua a godere del tenore di vita precedente alla separazione, grazie alle sue numerose proprietà immobiliari e ai proventi che le

derivano dalla sua famiglia, pur dovendo provvedere in via esclusiva a mantenere il figlio».

Da queste argomentazioni traspare che il criterio seguito per la quantificazione del contributo di mantenimento a favore del G non è quello seguito dalla giurisprudenza di legittimità, che è espresso dal principio secondo cui i «redditi adeguati» cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge separato, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio nella fase temporanea della separazione, stante la permanenza del vincolo coniugale e l'attualità del dovere di assistenza materiale, derivando dalla separazione – a differenza di quanto accade con l'assegno divorzile che postula lo scioglimento del vincolo coniugale – solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione (*ex plurimis*, Cass. 5605 del 2020, 16809 del 2019, 12196 del 2017).

Ed infatti, il contributo di mantenimento in favore del G non è stato quantificato in misura idonea a garantirgli, in via tendenziale, la conservazione del tenore di vita matrimoniale – che, come accertato dalla Corte di merito, aveva subito un rilevante ridimensionamento dopo la separazione, contrariamente alla T, la quale poteva contare su notevoli risorse a sua disposizione – ma solo a consentirgli di procurarsi una abitazione, nell'ottica di un aiuto a provvedere al proprio «dignitoso mantenimento».

Apodittica è l'affermazione secondo cui il G sarebbe titolare di idonee risorse personali e professionali, essendo priva di una comprensibile esplicitazione dei fatti idonei a corroborarla. Né è chiaro il significato dell'ulteriore affermazione secondo cui «egli peraltro ha goduto per quattro anni di un contributo mensile da parte della moglie

di € 1500,00 mensili [attribuitogli in sede presidenziale]», non comprendendosi se e quali elementi rilevanti la Corte ne abbia tratto sul piano decisorio.

Si tratta di una motivazione in fatto perplessa e sostanzialmente apparente, dunque censurabile in sede di legittimità.

In conclusione, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, per un nuovo esame e per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi.

Roma, 16 giugno 2021

Il cons. rel.

*Antonio Carrozzini*

Il Presidente

*[Signature]*

Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Fabiana BARONE



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Il ..... 13.9.2022

Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Fabiana Barone